



Associazione Donatori di Midollo Osseo
e di Cellule Staminali Emopoietiche
"Francesca Lombardi"

STATUTO

**Approvato ai sensi del Codice del Terzo Settore
(Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117)**

Deliberato dall'Assemblea dei soci
con verbale n.1 del 5 febbraio 2023

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Art. 1) Denominazione e sede.....	pag. 3
Art. 2) Efficacia dello Statuto.....	pag. 3
Art. 3) Finalità e Attività.....	pag. 3
Art. 4) Volontariato e attività di volontariato.....	pag. 4
ASSOCIATI.....	pag. 5
Art. 5) Ammissione.....	pag. 5
Art. 6) Diritti e doveri	pag. 5
Art. 7) Perdita della qualifica di socio.....	pag. 6
ORGANI ASSOCIATIVI.....	pag. 6
Art. 8) Organi sociali.....	pag. 6
Art. 9) L'Assemblea.....	pag. 6
Art. 10) Competenze dell'Assemblea.....	pag. 7
Art. 11) Assemblea ordinaria.....	pag. 7
Art. 12) Assemblea straordinaria.....	pag. 7
Art. 13) Il Consiglio Direttivo.....	pag. 8
Art. 14) Il Presidente.....	pag. 8
Art. 15) L'Organo di controllo.....	pag. 9
Art. 16) L'Organo di revisione legale dei conti	pag. 9
ASPETTI GESTIONALI.....	pag. 9
Art. 17) Libri sociali.....	pag. 10
Art. 18) Risorse economiche e patrimoniali.....	pag. 10
Art. 19) Bilancio e rendicontazione sociale.....	pag. 10
Art. 20) Bilancio sociale.....	pag. 10
Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.....	pag. 10
Art. 22) Convenzioni.....	pag. 10
Art. 23) Personale retribuito	pag. 11
Art. 24) Responsabilità dell'Associazione.....	pag. 11
SCIoglimento.....	pag. 11
Art. 25) Devoluzione del patrimonio.....	pag. 11
DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 11
Art. 26) Norma di Rinvio.....	pag. 11

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Denominazione e sede

1. L'Associazione Donatori di Midollo Osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche "*Francesca Lombardi*" (in sigla: doMos "*Francesca Lombardi*" ETS) è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV), Associazione non riconosciuta, (di seguito indicata nel testo "Associazione"), ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117), di seguito indicato come CTS.
2. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato apartitica e aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Picerno (Potenza) alla via Pietro Nenni, 21 con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, è disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.2 Efficacia dello Statuto

1. L'Associazione è regolata dalle norme del presente statuto ed opera nei limiti della vigente normativa sul volontariato, nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme del Codice civile, in quanto applicabili.
2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Art. 3 Finalità e attività

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono riconducibili ai seguenti ambiti:
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sanitario e sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di beneficenza e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
3. L'Associazione, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di esercitare le seguenti attività:
 - a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione volontaria del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;
 - b) promuovere campagne di informazione finalizzate alla ricerca di donatori non consanguinei allo scopo di incrementare i registri regionali, nazionali e mondiali dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;

- c) stipulare convenzioni con la Regione Basilicata per le finalità di cui all'art.8 della legge n.52 del 6 marzo 2001;
 - d) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, con altre associazioni per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - e) promuovere iniziative finalizzate alla tutela dei donatori associati, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
 - f) collaborare con i centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima;
 - g) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate al trapianto di cellule staminali midollari e periferiche;
 - h) essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
 - i) fornire ogni possibile collaborazione a chiunque abbia problemi inerenti al trapianto di midollo allogenico e di cellule staminali emopoietiche;
 - k) collaborare con l'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro regionale e nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
 - l) collaborare con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
 - m) promuovere iniziative a carattere culturale e manifestazioni pubbliche per il raggiungimento delle finalità associative;
 - n) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.
4. Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 Volontariato e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti all'Associazione.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

Art. 5 Ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette, minimo stabilito dal CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
2. Sono soci dell'organizzazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si iscrivono nel registro regionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, accettando il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita, e che si impegnano concretamente a svolgere volontariamente le attività sociali ed a realizzare le finalità associative. Sono soci anche:
 - a) le persone fisiche per ragioni di età o di salute sono stati dimessi dal Registro nazionale dei donatori e partecipano con continuità alla attività associativa;
 - b) chi, pur non essendo iscritto nel registro dei donatori, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
5. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
6. In caso di rigetto motivato della domanda, il Presidente dell'Associazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che decide in sua successiva seduta.
7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
8. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
9. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 Diritti e doveri

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) prendere parte e votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
 - c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie;;

- d) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- e) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- f) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo ed alla scadenza eventualmente stabiliti.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o che abbia una condotta incompatibile con i principi e con lo statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio direttivo.
5. Avverso l'esclusione è ammesso appello all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione, che decide in sua prossima seduta a scrutinio segreto dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
6. La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la decadenza da qualsiasi carica rivestita nell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore contabile, organo di controllo, eventualmente nominato nell'ipotesi prevista dal Codice del Terzo Settore;
 - e) l'Organo di controllo eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui al Codice del Terzo Settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai soci dell'organizzazione iscritti nel libro degli associati.
2. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
3. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal libro degli associati.
4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o altro strumento elettronico, spedita ai recapiti risultanti dal libro dei soci e divulgata tramite il sito web dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente; il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- d) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- e) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- f) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in sede di appello sull'esclusione degli associati,
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria inoltre delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di onorabilità personale e di professionalità misurata alle specifiche attività istituzionali. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3. Il Consiglio di Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

5. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) amministrare l'Associazione,
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) disciplinare l'ammissione degli associati;
- i) deliberare sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce, senza particolari formalità, ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario. L'intervento dei componenti del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Alla scadenza del mandato, egli esercita le sue funzioni fino alla elezione del suo successore
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 L'Organo di controllo

1. Qualora siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
8. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 L'Organo di revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

Art. 17 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 Risorse economiche e patrimoniali

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19 Bilancio e rendicontazione sociale

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 24 Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

Art. 25 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Amministrazione: AGE - Agenzia.Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ**

Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE.**

Classificazione:

Mittente: **ASSOCIAZIONE DOMOS FRANCESCA LOMBARDI**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0013798**

Data: **10/02/2023 10:11:18**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT POTENZA - DP
POTENZA**